


Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs dal parlament



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Atti emanati dall'Assemblea federale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 26.09.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Cenni storici.....	5
Statistiche.....	6
Ulteriori informazioni.....	11



ATTI EMANATI DALL'ASSEMBLEA FEDERALE


L'espressione «atti emanati dall'Assemblea federale» si riferisce agli atti giuridici del Parlamento che esplicano effetti esterni¹. Gli atti intesi in senso giuridico non includono quelli elettorali né le decisioni del Legislativo relative agli interventi parlamentari e alla procedura. Gli atti emanati dall'Assemblea federale sono le leggi federali, i decreti federali, le ordinanze e i decreti federali semplici.

Il compito più noto dell'Assemblea federale è l'emanazione di atti che contengono norme di diritto. Oltre a questo, l'Assemblea federale ha altri compiti come ad esempio la determinazione del preventivo, la partecipazione alla pianificazione del Consiglio federale, l'approvazione di trattati internazionali, il conferimento della garanzia alle costituzioni cantonali e la decisione in merito alla validità delle iniziative popolari. L'Assemblea federale emana pertanto anche disposizioni che non contengono norme di diritto, ossia singoli atti.

Per gli atti emanati dall'Assemblea federale, la Costituzione federale prevede le seguenti forme (art. 163 Cost.):

- legge federale,
- ordinanza,
- decreto federale e
- decreto federale semplice.

L'Assemblea federale emana atti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza. I singoli atti sono emanati sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice. Gli atti soggetti a referendum sono a loro volta emanati sotto forma di legge federale o decreto federale. Gli atti legislativi non soggetti a referendum assumono la forma di ordinanza o di decreto federale semplice. – Dalla forma di un atto si evince quindi, da un lato, se si tratta di un atto normativo o di un singolo atto dell'Assemblea federale e, dall'altro, se è soggetto o meno a referendum.



¹ PIERRE TSCHANNEN, Art. 163 N 5, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra: Schulthess, pag. 2670.



Per quanto concerne le disposizioni che contengono norme di diritto, la Costituzione federale opera una distinzione tra quelle importanti e quelle meno importanti: le prime vanno emanate sotto forma di legge federale, mentre le seconde possono anche essere emanate sotto forma di ordinanza.

Nel caso dei singoli atti la Costituzione e la legge stabiliscono se essi debbano essere emanati sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice, ovvero se debbano sottostare a referendum o no. Anche in questo caso gioca un ruolo rilevante il criterio dell'«importanza»².

Spiegazione delle definizioni

«disposizioni contenenti norme di diritto»

Per «norme di diritto» si intendono disposizioni che in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl). Una disposizione è «generale» quando è destinata a una cerchia di persone indefinita; è «astratta» quando si riferisce a un numero indeterminato di casi pratici.

«Singoli atti»

I singoli atti non contengono norme di diritto. Contrariamente alle disposizioni contenenti norme di diritto, si riferiscono a fattispecie concrete. Alcuni singoli atti dell'Assemblea federale sono generali, ossia si riferiscono a una cerchia di persone non meglio definita, altri invece sono individuali.

«Importante»

La Costituzione (art. 164 cpv. 1 Cost.) precisa il concetto dell'«importanza» attraverso un elenco non esaustivo di ambiti oggetto di disposizioni fondamentali, ovvero in particolare:

- l'esercizio dei diritti politici;
- la restrizione dei diritti costituzionali;
- i diritti e doveri delle persone;
- la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo dei tributi;
- i compiti e le prestazioni della Confederazione;
- gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale;
- l'organizzazione e procedura delle autorità federali.

Poiché la Costituzione non definisce in termini esaustivi cosa si intende per «importante», spetta al legislatore decidere quali disposizioni debbano vestire i panni di una legge federale perché importanti ai sensi della Costituzione.³

A prima vista può sembrare sorprendente che nella Costituzione, oltre alle quattro forme di atto, non vi sia elen-
cata la Costituzione stessa e i trattati internazionali. Il motivo soggiacente è che le disposizioni costituzionali e i trattati internazionali non sono emanati dall'Assemblea federale, e dunque non fanno parte delle forme di atto emanate da quest'ultima.⁴

Sebbene le disposizioni costituzionali e i trattati internazionali non siano emanati dall'Assemblea federale, in entrambi i casi essa deve adempiere un compito:

² ibid.

³ DTF 103 la 369 consid. 6 381 segg.

⁴ MARTIN GRAF, Die Erlassformen der Bundesversammlung in der Totalrevision des Geschäftsverkehrsgesetzes, in: LeGes – Legislazione & Valutazione, 2000/3, pagg. 71-78.



- l'Assemblea federale elabora le revisioni della Costituzione e le sottopone al voto di Popolo e Cantoni. Nel caso di una revisione costituzionale promossa dal Popolo, verifica la validità della relativa iniziativa popolare e raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettarla o di respingerla; può inoltre presentare un controprogetto all'iniziativa popolare;
- per quanto riguarda i trattati internazionali, l'Assemblea federale li approva a meno che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale da essa approvato.

Poiché le decisioni di sottomettere le revisioni costituzionali al voto del Popolo e dei Cantoni o di approvare i trattati internazionali non sono degli atti contenenti norme di diritto, esse devono essere emanate sotto forma di decreto federale. La presentazione di una revisione costituzionale e l'approvazione di trattati internazionali sottoposti a referendum hanno la forma di decreto federale in senso stretto, gli altri atti hanno la forma di decreto federale semplice.

Leggi federali, decreti federali e decreti federali semplici sono inoltre forme di atto esclusivamente emanabili dall'Assemblea federale. Nessun altro organo può emanare atti in tali forme. Le ordinanze invece possono essere emanate anche dal Governo e dai Tribunali. Oltre alle ordinanze del Parlamento esistono dunque anche ordinanze del Governo e dei Tribunali. In linea di principio l'ordinanza è una forma di atto dell'Esecutivo. La maggior parte delle ordinanze viene emanata dal Governo e dalle sue unità amministrative, mentre le ordinanze del Parlamento e quelle dei Tribunali sono comparativamente meno numerose.



CENNI STORICI⁵

1848 – 1874

La Costituzione del 1848 (art. 78) prevedeva due forme di atto:

- la legge federale e
- il decreto federale.

Le norme giuridiche venivano emanate prevalentemente sotto forma di leggi federali, mentre i singoli atti sotto forma di decreti federali.

1874 – 1962

Con la Costituzione del 1874 (art. 89) il catalogo delle forme di atto si è ampliato. Si era operata una distinzione tra decreti federali senza carattere obbligatorio generale e quelli di obbligatorietà generale: questi ultimi potevano essere urgenti e non urgenti. Oggetto di controversie fu la questione dell'impiego della forma di decreto federale di obbligatorietà generale: si trattava di stabilire se applicarlo esclusivamente ad atti normativi o anche ad atti amministrativi, o addirittura riservarlo soltanto a questi ultimi.

Oltre a queste forme di atto iscritte nella Costituzione, nella prassi esisteva anche la decisione dell'Assemblea federale. Questa veniva impiegata per l'emanazione di disposizioni che l'Assemblea federale pronunciava sulla base di un'autorizzazione speciale.

Inizialmente erano sottoposti a referendum soltanto le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non urgenti. Con l'approvazione l'11 settembre 1949 dell'iniziativa popolare «Ritorno alla democrazia diretta» anche i decreti federali urgenti con una durata di validità superiore a un anno sono stati sottoposti a referendum.

1962 – 1999

Nel 1962, nella legge sui rapporti fra i Consigli si erano definite le forme di atto previste dalla Costituzione. Si era inoltre introdotta a livello di legge la forma del decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum.

Secondo le nuove disposizioni:

- l'atto normativo di durata indeterminata era da emanare sotto forma di legge federale;
- l'atto normativo di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale; anche i singoli atti che contravvenivano a una disposizione costituzionale potevano essere sottoposti a referendum;
- l'atto normativo urgente di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale urgente di obbligatorietà generale;
- l'atto normativo che, sulla base di un'autorizzazione speciale della Costituzione federale, era emanato sotto forma di legge federale doveva avere la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum e
- i singoli atti non sottoposti a referendum erano da emanare sotto forma di decreto federale semplice.

Dal 2000

Le forme degli atti normativi sono state nuovamente rielaborate nel quadro della revisione totale del 1999: il decreto federale di obbligatorietà generale è stato abrogato, le disposizioni contenenti norme di diritto sono ora emanate sotto forma di legge federale, mentre gli atti normativi che sulla base di un'autorizzazione speciale della Costituzione erano emanati sotto forma di legge sono ora emanati sotto forma di ordinanza.

⁵ Cfr. RUNO EGGIMANN: Die Erlassformen der Bundesversammlung gemäss den Formvorschriften des Geschäftsverkehrsgesetzes vom 23. März 1962, Zurigo: Schulthess Polygraphischer Verlag 1978.



STATISTICHE

Atti per periodo di legislatura	48^e	49^e	50^e	51^e	52^e
<i>Total</i>	497	479	461	509	249
Leggi federali	160	159	133	187	87
Ordinanze parlamentari	14	10	8	9	4
Decreti federali	108	125	94	83	46
Decreti federali semplici	215	185	226	230	112

Atti legislativi sottoposti a referendum per periodo di legislatura	48^e	49^e	50^e	51^e	52^e
<i>Total</i>	160	158	133	185	86
Leggi federali (art. 164 e art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)	152	154	132	165	83
Leggi federali urgenti con una base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 165 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.)	8	4	1	20	2
Leggi federali urgenti senza base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno (art. 165 cpv. 3 e art. 140 cpv. 1 lett. c Cost.)	0	0	0	0	1

Atti legislativi senza referendum per periodo di legislatura	48^e	49^e	50^e	51^e	52^e
<i>Total</i>	14	11	8	11	5
Leggi federali urgenti con una base costituzionale e con durata di validità inferiore a un anno (art. 165 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. d Cost. e contrario)	0	1	0	1	1
Leggi federali urgenti senza base costituzionale e con durata di validità inferiore a un anno (art. 165 cpv. 3 e art. 140 cpv. 1 lett. c Cost. e contrario)	0	0	0	1	0
Ordinanze dipendenti / ordinanze urgenti (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.)	0	1	0	0	0
Ordinanze indipendenti (art. 163 cpv. 1 Cost. e art. 22 cpv. 2 LParl)	14	9	8	9	4



Decreti federali per periodo di legislatura	48^e	49^e	50^e	51^e	52^e
<i>Total</i>	108	125	94	83	46
Sottoporre al voto del Popolo una proposta d'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale (art. 138 e art. 140 cpv. 2 lett. a Cost.)	0	0	0	0	0
Sottoporre al voto una nuova Costituzione federale elaborata in seguito a una decisione popolare (art. 138, art. 156 cpv. 3 lett. c e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.)	0	0	0	0	0
Sottoporre al voto una nuova Costituzione federale promossa da un'autorità (art. 193 e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.)	0	0	0	0	0
Convalidare e sottoporre al voto un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di progetto elaborato (art. 139 cpv. 5 Cost.)	20	30	17	22	8
Convalidare parzialmente e sottoporre al voto un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di progetto elaborato (art. 139 cpv. 5 Cost.)	0	1	0	0	0
Sottoporre al voto un controprogetto diretto a un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di progetto elaborato (dal 2009) (art. 139 cpv. 5 Cost., art. 101 LParl)	2	3	2	0	1
Respingere e sottoporre al voto un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione presentata in forma di proposta generica (art. 139 cpv. 4 e art. 140 cpv. 2 lett. b Cost.)	0	0	0	0	0
Sottoporre al voto una revisione parziale della Costituzione promossa dal Popolo in forma di iniziativa popolare generica (art. 139 cpv. 4, art. 156 cpv. 3 lett. b e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.)	0	0	0	0	0
Sottoporre al voto una revisione parziale della Costituzione promossa da un'autorità (art. 194 e art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.)	5	2	4	2	1
Adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità soprannazionali (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.)	0	0	0	0	0
Approvazione di trattati internazionali di durata indeterminata e indenuncianti, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 166 cpv. 2 e art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.)	77	86	69	56	34
Decisioni di principio e programmatiche di ampia portata (art. 28 cpv. 3 LParl)	0	0	0	1	0
Approvazione della modifica territoriali tra Cantoni (art. 53 cpv. 3 Cost.)	0	0	0	1	1
Conferimento dell'obbligatorietà generale dei trattati intercantonalni (art. 14 cpv. 1 LPFC)	0	0	0	0	0



Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 1 LPFC)	1	1	-	-	-
Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 1 LPFC)	1	1	-	-	-
Definizione della rete delle strade nazionali (art. 11b cpv. 1 LSN)	0	0	1	1	0
Decreti sulle fasi di ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (art. 48c cpv. 1 Lferr)	0	1	1	0	1
Approvazione delle decisioni di massima per gli impianti nucleari (art. 48 LENU)	0	0	0	0	0
Decisioni sulla sistemazione delle sezioni di corsi d'acqua (art. 27 cpv. 1 LUFI)	0	0	0	0	0
Legge riguardante un caso unico (art. 29 cpv. 2 LParl)	2	0	0	0	0
<hr/>					
Decreti federali semplici per periodo di legislatura	48^e	49^e	50^e	51^e	52^e
<i>Total</i>	215	185	226	230	112
Decisione di effettuare una revisione totale della Costituzione	0	0	0	0	0
Nullità di un'iniziativa popolare (art. 139 cpv. 3 Cost.)	0	0	0	0	0
Approvazione di un'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione in forma di proposta generica (art. 139 cpv. 4 Cost.)	0	0	0	0	0
Approvazione di trattati internazionali non sottoposti a referendum (art. 166 cpv. 2 Cost.)	40	19	70	35	4
Determinazione del preventivo della Confederazione Svizzera (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl)	4	4	4	4	2
Determinazione dei valori finanziari di pianificazione nel preventivo (dal 2016) (art. 29 cpv. 2 LFC)	-	-	3	4	2
Presa d'atto del piano finanziario (dall'2016) (art. 143 cpv. 3 LParl)	-	-	3	4	2
Approvazione del limite di spesa o dei crediti d'impegno (messaggio sul preventivo) (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl)	0	0	0	0	3
Adozione del preventivo di un'unità amministrativa decentralizzata con conto speciale	8	8	2	0	0
Approvazione di prelievo da un fondo speciale con conto speciale (art. 4 LFIF; art. 5 LFOSTRA)	8	8	8	8	4
Approvazione delle aggiunte al preventivo (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl)	10	9	11	15	5



Determinazione dei valori finanziari di pianificazione nel preventivo, aggiunte (dal 2016) (art. 29 cpv. 2 LFC) - - 0 6 4

Autorizzazione di ulteriori prelievi da un fondo speciale con conto speciale (art. 4 LFIF; art. 5 LFOSTRA) 6 5 3 7 4

Autorizzazione di crediti a preventivo sottoposti con un messaggio speciale, in base a una legge speciale 1 0 0 0 0

Approvazione di crediti aggiuntivi sottoposti con un messaggio speciale per approvazione a posteriori, in base a una legge speciale 1 0 0 0 0

Approvazione del limite di spesa o dei crediti d'impegno (messaggio speciale) (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl) 83 75 79 102 62

Approvazione del consuntivo della Confederazione Svizzera (art. 25 cpv. 1 e 2 LParl) 4 4 4 4 2

Approvazione dei conti speciali (art. 8 cpv. 1 LFIF; art. 10 cpv. 1 LFOSTRA) 15 16 11 8 4

Decisione sul programma di legislatura (art. 146 LParl) 1 1 1 1 1

Decisioni di principio e pianificazioni (art. 28 cpv. 3 LParl) 2 2 2 3 2

Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale (art. 145 cpv. 2 LParl) 4 4 4 4 1

Approvazione del rapporto di gestione del Tribunale federale (art. 162 cpv. 1 lett. b LParl; art. 145 cpv. 2 LParl) 4 4 4 4 1

Garanzia alle Costituzioni cantonali (art. 172 cpv. 2 Cost.) 10 8 8 7 6

Approvazione di trattati intercantonal o di trattati conclusi dai Cantoni con l'estero (in caso di reclamo) (art. 172 cpv. 3 Cost. e art. 129a cpv. 1 LParl) 0 0 0 0 0

Revoca dell'obbligatorietà generale di trattati intercantonal (art. 48a Cost.; art. 14 cpv. 5 LPFC) 0 0 0 0 0

Decisione sull'obbligatorietà a partecipare a trattati intercantonal (art. 15 cpv. 1 LPFC) 0 0 0 0 0

Revoca dell'obbligatorietà a partecipare a trattati intercantonal (art. 15 cpv. 5 LPFC) 0 0 0 0 0

Approvazione di impieghi dell'esercito nella promozione della pace (art. 66b cpv. 4 LM) 2 1 1 2 0

Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio di appoggio in Svizera (art. 70 cpv. 2 LM) 4 5 1 5 1

Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio di appoggio all'estero (art. 70 cpv. 2 LM) 1 4 1 0 0



Ordine o approvazione del servizio attivo e chiamata delle truppe (art. 77 cpv. 1 LM)	0	0	0	0	0
Definizione della rete delle strade nazionali (art. 1 cpv. 1, 8a cpv. 3 e 11 cpv. 1 LSN)	0	1	1	1	0
Definizione delle deroghe all'esenzione da emolumenti delle strade (art. 82 cpv. 3 Cost.)	0	0	0	0	0
Revoca dell'autorizzazione di massima per gli impianti nucleari (art. 67 LENu)	0	0	0	0	0
Conferimento a terzi del diritto d'espropriazione (art. 3 cpv. 2 lett. a LEspr)	0	0	0	0	0
Approvazione di ordinanze	4	6	4	4	2
Provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell'indipendenza e della neutralità del Paese (art. 173 cpv. 1 lett. c Cost.)	0	0	0	0	0
Istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare (art. 163 LParl)	0	0	0	1	0
Spostamento della sede dell'Assemblea federale (art. 32 cpv. 2 LParl)	0	0	0	0	0
Altre decisioni	3	1	1	1	0



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'elenco degli atti emanati nel 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura:

Cfr. la banca dati degli atti (soltanto in tedesco):

- [Link](#)

Per informazioni sulla procedura in caso di disegni di atti legislativi:

Cfr. la scheda informativa «Procedura in caso di disegni di atti legislativi»:

- [Link](#)

Per informazioni sui referendum:

Cfr. la scheda informativa «Referendum»:

- [Link](#)